



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

Prot. 2861 del 07.04.2026

## AVVISO PUBBLICO

### **BANDO GENERALE DI CONCORSO N. 1 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e s.m.i., la responsabile del Settore Tecnico in attuazione della determinazione n. 25 del 17.02.2026, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Legge Regionale n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 6/3/1998 n. 40 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 23/05/2014 n. 80 e ss.mm.ii.;

Vista il D.PR. 28/12/2000 n.445;

#### **RENDE NOTO quanto segue:**

**sono aperte le iscrizioni per l'inserimento in una graduatoria pubblica da cui attingere per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.**

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alla data del **06 giugno 2026** ( gg. 60 dalla pubblicazione) prorogata al **05 agosto 2026** (gg. 120 dalla pubblicazione) per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea ed al **04 settembre 2026** (gg. 150 dalla pubblicazione) per quelli residenti in paesi extra europei, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Torre de' Passeri.

#### **Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (i riferimenti "letterali" corrispondono a quelli dell'art. 2 c.1 della L.R. 96/96 ss.mm.ii.):

- a)** cittadinanza italiana/comunitaria ovvero, per i cittadini extracomunitari, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b)** residenza anagrafica nel Comune di Torre de' Passeri oppure attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni prestata nello stesso Comune, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito; si intende per bacino di utenza unicamente il territorio del Comune di Torre de' Passeri.
- b-bis)** non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;



## COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

- b-ter)** non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c)** non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente periodo;
- d)** non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) dal n° 1 al n° 7 della Legge Regionale 96/96;
- e)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f)** condizione economica del nucleo familiare, misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo di euro 15.853,63; La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;
- N.B.** Come stabilito dall'art. 5 della L.R. 96/96 ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 96/96, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze



## COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

**g)** non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

**g-ter)** la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

**g-quater)** assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

**h)** non avere occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis della L. 80/2014).

**Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d)** del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché, alla data della domanda, sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere **b-bis), c), d) e), g), g-ter) e g-quater)**, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera **f)** deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a quella data.

I requisiti di cui alle lettere **b-bis) e b-ter)** non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazioni a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

### **Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE**

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 96/96, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito riportata: "*Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso*".

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto delle variazioni numeriche del nucleo familiare intervenute prima dell'approvazione della graduatoria definitiva (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

## **Art. 3 –MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere compilata unicamente attraverso il modulo predisposto dal Comune di Torre de' Passeri, che potrà essere acquisito:

- sul del Sito istituzionale dell'Ente;
- presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente e/o il punto accoglienza al piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata unicamente con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Torre de' Passeri dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- a mezzo raccomandata postale A.R. con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Torre de' Passeri - Ufficio Protocollo, P.zza 6 Aprile 2009 (fa fede, ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante);
- a mezzo PEC all'indirizzo [torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it](mailto:torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it).

La data di presentazione della domanda si determina:

1. per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro di accettazione e la data dell'ufficio postale;
2. per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Il Comune di Torre de Passeri non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali oppure imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Sono esclusi i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato del bando.

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Soltanto la condizione soggettiva A-5 e le condizioni oggettive B-1, B-2, B-3. di cui al presente avviso dovranno essere comprovate mediante apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità preposte.

Il Comune procederà alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese dall'istante rivolgendosi, ove necessario, alle Autorità preposte (per le attestazioni di cui alle lettere b-bis e b-ter dell'art. 2 della L.R. 96/96, si provvederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura Penale del Tribunale di Pescara per tutti i partecipanti al bando e i componenti dei relativi nuclei familiari).

I concorrenti dovranno produrre ogni documentazione eventualmente richiesta dal Comune per comprovare i requisiti dichiarati. Le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi della legge penale, dell'art. 5 L.R. 96/96 e del D.P.R. 445/2000 art. 76.

## **Art. 4 - PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

### **CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

**A-1)** reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni (l'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di € 15.853,63);

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

**A-2)** Richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1
- 4 unità: punti 2
- 5 unità: punti 3
- 6 unità ed oltre: punti 4

(Con riferimento ai figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso si applica la disciplina di cui all'art. 2 del presente bando);

**A-3)** richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età: punti 2

- se vivono soli o in coppia: punti 3

**A-4)** famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

**A-5)** presenza nel nucleo familiare di portatori di **handicap grave** da certificare ai sensi della Legge **104/1992 (art. 3 comma 3)**: punti 2

**A-6)** nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi) condizioni da autocertificare: punti 1.

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6.

**Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.**

## **CONDIZIONI OGGETTIVE:**

**B-1)** situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

**b-1.1)** abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari; condizione da comprovare mediante adeguata documentazione: punti 2;

**b-1.2)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi; condizione da auto dichiarare specificando la data di inizio della condivisione dell'immobile: punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

**B-2)** situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno, condizione da comprovare mediante certificato A.S.L. contenente descrizione particolareggiata del numero e della consistenza dei vani:

**b-2.1)** da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1

**b-2.2)** oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2.

**B-3)** Abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione (certificato A.S.L. contenente descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile): punti 2.

**B-4)** Richiedenti che abitino in alloggi da rilasciarsi a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave) con allegazione di relativa documentazione: punti 4.

Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3. La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

**Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.**

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI:**

(da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.

**C)** Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b1) o nella condizione di cui al punto b4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

## **Art. 5 – ISTRUTTORIA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE**

Il Comune, completata l'istruttoria Amministrativa di competenza e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 7 L.R. 96/96, che procede, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti, alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro i successivi 15 gg. dalla sua formazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torre de' Passeri e nella sede dell'ATER, per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Commissione che provvede alle valutazioni di competenza sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

salvo il disposto dell'art. 8 L.R. 96/96. Il sorteggio è effettuato dal Presidente della Commissione in forma pubblica.

Gli appartenenti a nuclei familiari con presenza di portatori di handicap grave di cui alla L. 104/92, (**art. 3 comma 3**) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e costituisce provvedimento definitivo.

## **Art. 6 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria definitiva del Bando di Concorso è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi ERP, così come definiti dall'art. 1 L.R. 96/96.

La graduatoria conserva la sua efficacia per due anni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 96/96 e comunque sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96.

## **Art. 7- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando e cioè entro il **06 giugno 2026**.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato al **05 agosto 2026** (gg. 120 dalla data di pubblicazione) per i residenti nell'area europea, al **04 settembre 2026** (gg. 150 dalla data di pubblicazione) per i residenti in Paesi extra europei.

Per eventuali informazioni contattare L'Ufficio Tecnico Comunale attivo telefonicamente ai n. 085.8885196 - 085.2017706 ed in presenza, previo appuntamento c/o la sede comunale in P.zza 6 Aprile 2009, martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 15.30.

**Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio ed a pena di esclusione.**

**Il Comune verificherà d'ufficio i requisiti dichiarati; l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura o, se già ammesso, la decadenza dello stesso con annullamento e/o revoca del relativo atto.**

**Si precisa che l'Amministrazione si riserva di revocare il Bando Generale di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a suo insindacabile giudizio e in tal caso i soggetti interessati non potranno avanzare nessuna pretesa nei confronti del Comune.**

## **Art. 8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.**

**Ai fini dell'ammissione alla procedura** alla domanda dovranno essere allegati (mediante scansione degli stessi nel caso di invio a mezzo PEC) i seguenti documenti:

- **documento d'identità** in corso di validità del richiedente (copia fotostatica fronte/retro) (**obbligatorio**);
- **permesso di soggiorno** o richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso o



## COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

entro 60 gg. dalla scadenza con ricevuta rilasciata dall'ufficio competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta (copia fotostatica fronte /retro) **(obbligatorio)**;

- **modello ISEE + DSU** (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE) in corso di validità **(obbligatorio)**;

- per i cittadini non residenti nel Comune di Torre de Passeri:

- Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente; (\*)
- Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi; (\*)
- Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta se lavoratori autonomi;(\*)
- Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali. (\*)

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati tutti gli eventuali documenti volti all'attribuzione di **punteggio aggiuntivo**.

- Per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti donne in accertato stato di gravidanza:

- certificato medico attestante il concepimento del figlio entro la data di scadenza del bando (il verificarsi dell'evento nascita deve essere comunicato entro 30 giorni dal parto;(\*)

- Per le famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda:

- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20/05/2016, n. 76; (\*)

- Per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap grave:

- certificato rilasciato dalla Commissione medica della A.S.L. comprovante la condizione di invalidità grave;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del bando, in baracca, soffitte, bassi e simili, centro di raccolta, dormitori pubblici, o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari (la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto):

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;

Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone e che utilizzano gli stessi servizi:

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di sovraffollamento;



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di antigenicità;
- Per i richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
- copia autentica del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo;
- Per i richiedenti aventi diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato e all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente:
- copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale (purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del suddetto provvedimento);

Tutti i documenti contrassegnati con l'asterisco (\*) possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

## **Ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali se presenti:**

- **certificato di matrimonio o autodichiarazione** di cui al D.P.R. 445/2000 in caso di famiglia di nuova formazione o di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni;
- **certificato INPS** attestante il riconoscimento della condizione di **handicap grave** in corso di validità - art. 3 comma 3 L. 104/1992 (obbligatorio);
- **certificato** attestante lo status di **profugo**;
- **certificazione A.S.L.** comprovante il **grave disagio abitativo, il sovraffollamento o l'antigenicità (condizioni oggettive punti B1, B2 e B3, art. 8 L. R. 96/96 e art. 4 del Bando)**;
- copia **provvedimento esecutivo rilascio alloggio/verbale di conciliazione giudiziaria/ ordinanza di sgombero/provvedimento di collocazione a riposo dipendente pubblico/ privato con alloggio di servizio (B-4)** (obbligatorio).

I documenti devono essere prodotti in carta libera e scansionati in modalità adeguata alla lettura dei dati ivi contenuti; non saranno presi in considerazione i documenti non leggibili e/o non rilasciati dalle autorità preposte. La mancanza di produzione di detti documenti comporterà la non attribuzione dei punteggi previsti.

## **Art. 9 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., avendo a riferimento:

- a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
- b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

## Art. 10- CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).

## Art. 11 – AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 7 L. 241/90

In ottemperanza 8, comma 3, della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Torre de Passeri
Oggetto del procedimento	Bando di concorso per le assegnazioni di alloggi E.R.P. anno 2026
Responsabile del procedimento	Arch. Alessandra Di Nino
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Data presentazione istanza	A far data dalla pubblicazione del presente avviso pubblico ed entro: - <b>06 giugno 2026.</b> - <b>05 agosto 2026</b> per i lavoratori emigrati residenti all'estero e residenti nell'area europea - <b>04 settembre 2026,</b> per i lavoratori emigrati residenti all'estero e residenti nei paesi extraeuropei.
Ufficio presso il quale si può prendere visione del bando generale	Ufficio Tecnico del Comune di Torre de Passeri

## Art. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale n. 96/96 ss.mm.ii..

## Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n° 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali, recepito nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e ss.mm.ii.

I dati acquisiti saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Torre de' Passeri nel rispetto del Regolamento UE. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati su supporti cartacei e informatici/telematici da soggetti autorizzati al trattamento.



# COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

*Provincia di Pescara*

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria di analisi e valutazione delle domande in questione e dei requisiti e per gli ulteriori adempimenti endoprocedimentali fino alla predisposizione della graduatoria. In assenza dei dati necessari il provvedimento finale non potrà essere emanato. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento UE. GDPR n° 679/2016. I dati saranno utilizzati al fine di procedere sia alla definizione dei procedimenti afferenti al presente avviso, sia ai controlli previsti dalla legge e dovranno essere comunicati anche agli altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle attività rientranti nelle competenze degli stessi soggetti.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: dati personali comuni (es. anagrafici) e dati sensibili.

**Titolare del trattamento dei dati**  è il Comune Torre de' Passeri

PEC: [torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it](mailto:torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it)

## **IL Responsabile della protezione dei dati:**

Avv. Gabriele Borghi

Email: [gabriele.borghi@baldiandpartners.it](mailto:gabriele.borghi@baldiandpartners.it)

PEC: [torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it](mailto:torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it)

Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art.15 all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Acquisite le soprariportate informazioni, l'interessato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano.

Dalla Residenza Municipale

Torre de' Passeri, 07 aprile 2026

La Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Alessandra Di Nino